



Knights of Malta
Sovereign Order of the Hospitallers of St. John of Jerusalem
The Grand Chancellery

SOVRANNO ORDINE DI S. GIOVANNI DI GERUSALEMME
KNIGHTS OF MALTA - OSJ
COSTITUZIONE

Articolo 1

Il Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme è un Ordine Cavalleresco Internazionale, in continuità diretta dall'Ordine originale degli Ospedalieri di San Giovanni fondato in Terra Santa nel **1048**.

Questo Ordine divenne ecumenico e aperto ad ogni disciplina di vita religiosa da quando Sua Altezza lo Zar Paolo I, Imperatore di tutte le Russie, fu eletto e accettò orgogliosamente di esserne il Gran Maestro nel 1798. L'Ordine si dedica a cause umanitarie, allo sviluppo di scuole e di servizi a favore delle persone bisognose, alla costituzione di centri medici e vuole ampliare i contatti fra i popoli di tutte le Confessioni Monoteistiche riconosciute nel mondo.

L'Ordine non interferisce in politica.

Articolo 2

Nella sua storia, il **SOVRANNO ORDINE DI S. GIOVANNI DI GERUSALEMME KNIGHTS OF MALTA – OSJ** continua a portare avanti i principi di sovranità convalidati da numerosi Trattati, Atti, Bolle, Editti (come i Trattati di Amiens del 1802) nel continuo l'esercizio dei suoi antichi diritti, privilegi e prerogative.

Articolo 3

I principali obiettivi dell'Ordine sono la promozione della carità e la difesa dei Diritti Umani da tutti i dogmi contrari.

Articolo 4

L'Ordine è sotto la celeste protezione di San Giovanni, il cui genetliaco ricorre il ventiquattro **(24) giugno** ed è celebrato come il Giorno del Santo Patrono dell'Ordine.

Articolo 5

L'Ordine può scegliere di avere anche dei Protettori Religiosi.

Articolo 6

L'Ordine può riconoscere Diritti Ereditari dei membri e proteggere la proprietà privata nella forma di titoli nobiliari e di blasoni individuali.

Articolo 7

Il Motto dell'Ordine è **“Pro Fide, pro utilitate Hominum”**.

Articolo 8

Il Sovrano Governo OSJ è costituito dal Gran Maestro, dal Vice Gran Maestro, dal Gran Cancelliere e da un

numero di Ministri a seconda della situazione specifica. Ogni Ministro proposto deve essere prima approvato dal Governo OSJ.

Articolo 9

Il Governo ha le funzioni legislative. Leggi, Codici e Decreti. L'arbitrato sarà condotto da un gruppo di tre arbitri, membri dell'Ordine, di cui due saranno nominati da ciascuna delle rispettive parti e il terzo arbitro (con funzioni di presidente) sarà nominato dal Governo Sovrano.

Articolo 10

L'organo esecutivo dell'Ordine per le attività umanitarie è il Consiglio Supremo. Il Consiglio Supremo deve rispettare le Leggi e i Decreti emanati dal Governo Sovrano dell'Ordine.

Articolo 11

Il Consiglio Supremo sarà costituito dal Gran Maestro, dal Vice Gran Maestro, dal Gran Cancelliere e da un minimo di dieci (10) membri scelti.

Articolo 12

Tutti i membri del Consiglio Supremo eserciteranno il proprio voto deliberativo, salvo il Gran Maestro, il Vice Gran Maestro, ed il Gran Cancelliere.

Articolo 13

Le assemblee del Consiglio Supremo devono essere convocate e tenute in conformità con gli Ordini Permanenti dei Consigli Supremi. Il quorum sarà del cinquanta per cento (50%) più uno.

Articolo 14

Il Consiglio Supremo, fra le sue assemblee, delegherà parte dei suoi poteri e funzioni esecutivi al Gran Cancelliere, in consultazione con il Gran Maestro e il Vice Gran Maestro.

Articolo 15

Le deliberazioni del Consiglio Supremo sono consultive e la decisione finale spetta al Gran Maestro, al Vice Gran Maestro (**se e eletto a vita e „mottu proprio,,**) ed al Gran Cancelliere (**se e eletto a vita e „mottu proprio,,**)

Articolo 16

I Convegni del Gran Priore di solito avranno luogo ogni anno e normalmente prima di ogni riunione del Consiglio Supremo. Tutte le deliberazioni sono trattate come consultive, le opinioni generali saranno prese seriamente, e devono essere approvate dal Governo.

CONSIGLIO SOVRANNO DELL'ORDINE

Articolo 17

Il Gran Maestro è il capo costituzionale dell'Ordine. E' investito di tutti gli antichi diritti, privilegi e prerogative tradizionalmente dovuti o inerenti alla sovranità della sua carica, e li può esercitare in Consiglio. **Quando la discendenza ereditaria arriva ad una fine (caso di decesso) e la successione è impossibile, Il Gran Maestro viene eletto dal Consiglio Supremo solo con accettazione scritta e registrata dal Vice Gran Maestro (se e eletto a vita e „mottu proprio,,) Quando eletto, può mantenere e esercitare la carica a vita o almeno che non decida di ritirarsi prima o sia permanentemente impedito da incapacità ad adempiere i suoi doveri.**

Articolo 18

Per tutte le decisioni Il Gran Maestro sarà sempre assistito dal Vice Gran Maestro e dal Gran Cancelliere OSJ.

Nell'interregno che si presenta fra la morte o le dimissioni del Gran Maestro, fino all'elezione, la carica

del Gran Maestro è lasciata vacante, fino all'elezione di un nuovo Gran Maestro dal Consiglio Supremo solo con accettazione scritta e registrata dal Vice Gran Maestro (se e eletto a vita e „mottu proprio“)

Articolo 19

Il Gran Cancelliere è il Direttore Generale dell'Ordine. E' responsabile di implementare le decisioni di politica del Governo e del Consiglio Supremo, e anche di certificare e registrare le attività dell'Ordine. Il Gran Cancelliere resterà in carica per un periodo di tempo indeterminato (se e eletto a vita e „mottu proprio“)

Articolo 20

Ad alcuni membri anziani del Consiglio Supremo dell'Ordine può essere concesso il privilegio di rimanere nel Consiglio Supremo. La loro posizione sarà di Membro Onorario a Vita. Questi Membri Onorari a Vita possono essere rimossi per violazione delle regole o se sono pregiudizievoli alla funzione del Consiglio Supremo. Questi Membri Onorari a Vita non avranno diritto di voto nel Consiglio Supremo, ma parteciperanno alle deliberazioni con funzione consultiva. I Membri Onorari a Vita manterranno a vita il titolo di Senatore del Sovrano Ordine di San Giovanni.

Articolo 21

Solo Il Gran Maestro con il supporto di Vice Gran Maestro, ed il Gran Cancelliere OSJ, hanno la facoltà di nominare un Segretario Generale di Stato. Quando eletto, i suoi poteri di ispezione, controllo e supervisione sono indicati in uno specifico decreto ed eventualmente nelle successive modifiche.

Articolo 22

La lingua ufficiale dell'Ordine è russo, italiano e l'Inglese. Comunque, tutte le Leggi e i Decreti degli organi giurisdizionali possono essere compilate e enunciate nella lingua più adatta. In caso di conflitto, Il Governo emanerà la versione finale e definitiva di detto documento.

I GRADI DELL'ORDINE

Articolo 23

I gradi cavallereschi per i gentiluomini, in ordine ascendente di anzianità, sono:

Cavaliere (di Grazia o Giustizia)

Cavaliere Commendatore (di Grazia o Giustizia)

Cavaliere Commendatore Gran Croce (di Grazia o Giustizia)

Cavaliere Gran Croce (di Grazia o Giustizia)

Articolo 24

I gradi cavallereschi per le gentildonne, in ordine ascendente di anzianità, sono:

Dama (di Grazia o Giustizia)

Dama Commendatore (di Grazia o Giustizia)

Dama Commendatore Gran Croce (di Grazia o Giustizia)

Articolo 25

I gradi cavallereschi dell'Ordine sono concessi nella Categoria di Giustizia a quei postulanti che possono dare prova di nobiltà; o nella Categoria di Grazia a coloro che non possono fornire tale prova, ma che, con il servizio, hanno dimostrato il proprio merito e dedizione ai suoi ideali.

L'Ordine può anche rilasciare a persone meritevoli di qualsiasi fede uno speciale Certificato di Merito, che è riservato ai non-Membri.

Articolo 26

I gradi di pre-accollata per i gentiluomini sono:

Paggio

Donato
Scudiero

Articolo 27

I gradi di pre-accollata per le gentildonne sono:

Dama di Onore
Damigella
Sorella Servente

Articolo 28

I gradi ecclesiastici dell'Ordine, in ordine ascendente di anzianità, sono:

Ufficiale religioso
Superiore Religioso
Superiore Religioso Capo

Articolo 29

L'onorificenza di Gran Croce è solitamente riservata ai Gran Maestri, Luogotenente Gran Maestro, Governatore, Gran Cancelliere e ad altri Grandi Ufficiali dell'Ordine. Talvolta può essere conferita ad altri il cui servizio e devozione agli interessi dell'Ordine meritano un riconoscimento eccezionale, come per esempio i 10 anni come membro del Consiglio Supremo.

Solo un numero limitato viene elevato al titolo di Bali a discrezione del Gran Maestro, del Vice Gran Maestro, e possono essere proposti dal Gran Cancelliere OSJ.

L'AMMISSIONE ALL'ORDINE

Articolo 30

La condizione di membro dell'Ordine è ristretta ai seguaci professi di qualsiasi nazionalità, il cui merito, reputazione e prova di sincere intenzioni sono accettabili sia al Priorato che al Gran Priorato che hanno giurisdizione; e che sono preparati a onorare e a sostenere gli alti ideali dell'Ordine e a contribuire alla sua salvaguardia, crescita e splendore.

Articolo 31

L'età minima per l'ammissione ai gradi cavallereschi è di 21 anni. Gli Scudieri e le Damigelle devono aver raggiunto l'età di 18 anni; i Paggi e le Damigelle di Onore devono aver raggiunto l'età di 15 anni.

Articolo 32

Le domande di ammissione all'Ordine devono essere dirette in prima istanza al Priore che ha giurisdizione e devono essere accompagnate dalla documentazione che può essere prescritta di volta in volta. Il Consiglio del Priorato esaminerà i documenti e provvederà al colloquio con il candidato. Se soddisfatto, la documentazione sarà trasmessa alla Segreteria Generale tramite il relativo (eventuale) Gran Priorato.

Articolo 33

L'ammissione all'Ordine sarà con investitura dopo un periodo di prova di postulante. Tutte le investiture devono essere autorizzate dal Gran Maestro, dal Vice Gran Maestro e dal Gran Cancelliere prima di essere fatte.

Articolo 34

L'uniforme ufficiale dell'Ordine per i Cavalieri sarà una veste rossa con una la Croce Maltese bianca al centro del petto, e un Mantello Rosso con una Croce Maltese bianca sulla spalla sinistra/zona del petto, la

croce deve essere di circa 10" in larghezza, le vesti e le cappe devono essere indossate solo nelle funzioni ufficiali.

L'abito per le Dame sarà un abito lungo rosso con davanti dei passanti bianchi (campione disponibile); in futuro potrebbe essere modificato o cambiato.

Articolo 35

I prescritti diritti di cancelleria (diritti di passaggio) devono essere pagati prima dell'investitura e sono dovuti solo al Tesoriere di Governo OSJ.

GLI OBBLIGHI DEI MEMBRI

Articolo 36

Tutti i membri dell'Ordine sono obbligati a fare un'oblazione annuale alla sede centrale dell'Ordine e a contribuire alle opere di carità del proprio Priorato.

L'INVESTITURA DEI MEMBRI

Articolo 37

L'ammissione formale all'Ordine, il conferimento dell'accollata, o la nomina a un grado, onore o carica più alti, saranno celebrati in conformità con i riti e le cerimonie tradizionali nei tempi e luoghi che possono essere considerati desiderabili e convenienti. In queste occasioni, e in tali altre congregazioni come può essere decretato di quando in quando, saranno indossati il mantello e l'emblema dell'Ordine.

I MEMBRI CLERICALI DELL'ORDINE

Articolo 38

Secondo la tradizione, i postulanti in Ordini Religiosi e coloro che sono Ministri di Religione, non ricevono l'accollata né portano un grado cavalleresco. Hanno il titolo di Ufficiali Religiosi o di Superiori Religiosi dell'Ordine, a meno che non vogliano essere solo Cavalieri.

LE PROMOZIONI

Articolo 39

La promozione all'interno dei ranghi della pre-accollata e dalla pre-accollata ai ranghi cavallereschi è subordinata al fatto che il membro abbia raggiunto l'età richiesta ed abbia servito l'Ordine in maniera esemplare.

Articolo 40

Le promozioni al grado cavalleresco più alto sono concesse al completamento del numero richiesto degli anni di servizio esemplare nell'Ordine o in riconoscimento di un sostanziale contributo al suo lavoro.

I GRAN PRIORATI – I PRIORATI – LE COMMENDE

Articolo 41

L'Ordine è organizzato in Gran Priorati, Priorati e Commende, che sono autonomi in tutte le questioni salvo quelle definite da questo statuto o riservate al Governo e al Consiglio Supremo OSJ.

Articolo 42

Spetterà al Consiglio Supremo in consultazione con il Convegno dei Priori stabilire le opere di carità che devono essere intraprese dalla Cancelleria. L'input dell'Assemblea dei Priori sarà sempre tenuto in considerazione per formare un'agenda realistica.

Articolo 43

Solo Il Gran Maestro con il supporto di Vice Gran Maestro e Gran Cancelliere possono autorizzare la creazione di Priorati e Commende a seconda delle necessità e delle richieste dell'Ordine. Normalmente un Priorato comprenderà non meno di dieci (10) confratelli sotto la giurisdizione di un Priore; e una Commenda, normalmente, comprenderà non meno di cinque (5) confratelli sotto la giurisdizione di un Commendatore.

Articolo 44

Salvo per la prima nomina formalizzata con decreto del Gran Maestro i Priori sono eletti dai membri del Priorato e restano in carica per un periodo di tre (3) anni. Sono eleggibili per rielezione, ma devono ritirarsi al raggiungimento dell'età di settantacinque (75) anni. L'elezione di un Priore deve essere convalidata dal Gran Maestro con il supporto di Vice Gran Maestro e del Gran Cancelliere OSJ.

Articolo 45

Associato al Priore nell'amministrazione del Priorato sarà il Consiglio del Priorato, costituito dagli Ufficiali del Priorato e da tali altri membri come può essere stabilito. La riunione del Consiglio del Priorato sarà convocata e condotta in conformità con gli Ordini Permanenti del Consiglio del Priorato.

Articolo 46

Il Priore è il Presidente del Consiglio del Priorato.

Articolo 47

Un Priore può essere elevato al grado di Gran Priore, e con Decreto del Gran Maestro.

Articolo 48

Gli Ufficiali del Priorato saranno:

Il Vice-Priore, che deve presiedere e agire in assenza del Priore.

Il Primo-Segretario, che sarà responsabile della Segreteria e delle altre questioni d'ufficio.

L'Elemosiniere che sarà responsabile delle questioni finanziarie.

Il Cerimoniere che sarà responsabile di tutte le cerimonie e di tutte le questioni relative alle insegne e uniformi dell'Ordine.

L'Ospedaliero, che sarà responsabile del servizio ospedaliero.

Il Superiore Religioso Capo (di solito un Superiore Religioso da ognuna delle principali confessioni) sarà responsabile delle cerimonie religiose.

Gli Ufficiali del Priorato e i membri ordinari del Consiglio del Priorato saranno eletti per un periodo di tre (3) anni.

Articolo 49

Il Priore assieme agli Ufficiali del Priorato devono conservare corrette registrazioni di tutti i loro atti e transazioni e saranno responsabili di preparare i conti annuali relativamente a tutti i soldi ricevuti e sborsati dal Priorato. Queste registrazioni e documenti sono solo a disposizione del Gran Cancelliere OSJ.

Articolo 50

Spetterà al Consiglio del Priorato, in consultazione con i membri del Priorato, stabilire le opere di carità che devono essere intraprese dal Priorato.

Articolo 51

Le Commende possono essere costituite per rispondere alle necessità dei membri entro una zona definita di un Priorato esistente, in tal caso la nomina del Commendatore spetta al Priore che ha giurisdizione, soggetta alla conferma del Gran Maestro.

I MEMBRI IN „GREMIO RELIGIONIS,,

Articolo 52

I postulanti, che per motivi di residenza, politici o di altro tipo, non sono assegnati a un Priorato o ad una Commenda, sono accolti in gremio religionis e dipendono direttamente dalla Gran Cancelleria.

LA DISCIPLINA DEI MEMBRI

Articolo 53

I membri, le cui azioni, contegno o comportamento sono avvilenti per la dignità dell'Ordine o incompatibili con il loro status cavalleresco o religioso, possono essere chiamati a comparire davanti ad una Corte di Onore convocata dal Gran Maestro, dal Vice Gran Maestro, o dal Gran Cancelliere OSJ.

Con decreto, per gravi casi particolari, un membro può essere rimosso dalla sua carica ed espulso.

° Depositata dal Gran Maestro del Sovrano Ordine di S Giovanni di Gerusalemme KNIGHTS of MALTA- - OSJ, HSH Principe Arnaldo Petrucci di Vacone e di Siena, in data 17 giugno 2008 presso all'Ufficio Notarile in Lugano (Svizzera).

CONSIGLIO SOVRANNO DEL'ORDINE DI S. GIOVANNI DI GERUSALEMME

KNIGHTS OF MALTA -- OSJ

